

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

74.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 1975

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SPAGNOLI

INDICE

	PAG.
Proposta e disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Senatori FOLLIERI ed altri e disegno di legge: Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale (<i>Testo unificato approvato dal Senato</i>) (1614)	965
PRESIDENTE	965, 966, 967, 970, 971
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	970, 971
FELISETTI	970
LOSPINOSO SEVERINI	967, 970, 971
MUSOTTO, <i>Relatore</i>	966, 967, 970

La seduta comincia alle 10,40.

STEFANELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Follieri ed altri e del disegno di legge: Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale (*Testo unificato approvato dal Senato*) (1614).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Follieri

ed altri e del disegno di legge: « Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale », già approvati dal Senato, in un testo unificato, nella seduta del 31 gennaio 1973.

Riprendiamo la discussione dell'articolo 1, accantonato nella seduta del 19 febbraio scorso. Ne do nuovamente lettura:

ART. 1.

L'articolo 2 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 2. - (*Successione di legge penali*). — Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato. Se vi è stata sentenza, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti, salvo il caso di successione di leggi eccezionali o temporanee fra loro.

Nel caso di mancata conversione in legge di un decreto-legge o di conversione dello stesso con modificazioni si applicano ai fatti commessi nel tempo del suo vigore le di-

sposizioni del decreto-legge non convertito in legge o modificato, allorché le stesse siano più favorevoli al reo.

Agli effetti della successione di leggi penali, il reato si considera commesso nel tempo in cui è avvenuta, in tutto o in parte, la azione o l'omissione che lo costituisce ».

Come la Commissione ricorda, nella citata seduta del 19 febbraio l'onorevole Accreman aveva prospettato la possibilità di modificare l'articolo in discussione nel senso di far valere la legge più favorevole al reo, ancorché condannato con sentenza definitiva, anche quando la nuova legge non elimini la fattispecie penale, ma diminuisca la misura della sanzione.

MUSOTTO, *Relatore*. Secondo il codice vigente, il principio dell'applicazione della legge più favorevole vale, di norma, ad esclusione di quando vi sia una sentenza passata in giudicato. Ciò ha dato adito ad alcune obiezioni, lamentandosi la disparità di trattamento che nell'applicazione della legge più favorevole viene riservato a seconda che la sentenza sia passata in giudicato o meno.

È questa una vecchia questione che è stata sempre risolta considerando intangibile la sentenza passata in giudicato, perché altrimenti ogni sentenza irrevocabile potrebbe essere travolta da successive modifiche legislative, ancorché di scarso rilievo.

Prendiamo ad esempio il caso di un soggetto che, condannato ad un anno ed otto mesi di reclusione, non abbia potuto godere della sospensione condizionale della pena perché le norme vigenti al momento della emissione della sentenza prevedono che la sospensione condizionale non possa essere concessa a chi è condannato a più di un anno di reclusione. Se venisse successivamente una legge con la quale si stabilisse che la sospensione condizionale della pena opera fino a due anni, occorrerebbe rivedere tutte le sentenze passate in giudicato. Questa modifica — che appare suscettibile di trovare un certo consenso, dato che lo articolo è stato accantonato — apre problemi di una gravità eccezionale anche in relazione alle circostanze del reato. Ad esempio, il giudizio di prevalenza e di comparazione non operava nei confronti di determinate circostanze previste in modo speciale; con le nuove disposizioni, per le quali la comparazione si deve estendere anche

alle ipotesi in cui la pena era prevista in modo autonomo, occorrerebbe — ove fosse accolto il preannunciato emendamento — rivedere tutti i processi.

Il codice attuale introduce al riguardo una distinzione, recepita dal testo in discussione e che appare giustificata, perché altro è l'abrogazione totale, altro è una modificazione parziale. In seguito all'abrogazione viene meno il presupposto della condanna, in quanto viene abrogata la norma che considerava delitto un determinato fatto, quindi non possono continuare ad operare gli effetti della sentenza emanata in base a quella norma. Ma questo non avviene nell'ipotesi della modificazione parziale di una norma. Ritengo pertanto che si debba lasciare così com'è il principio sancito dal nostro ordinamento positivo.

PRESIDENTE. Comprendo quanto dice l'onorevole Musotto, tuttavia mi pongo il problema di modifiche che non attengano all'entità della pena né alla sospensione della stessa. Mi riferisco, ad esempio, all'adozione di una modifica del sistema delle pene ed all'individuazione di pene diverse per taluni reati, cioè pene non detentive o misure di coercizione personale diverse dalla reclusione, oppure alla depenalizzazione di certe figure di reato con la trasformazione della pena da detentiva a pecuniaria.

MUSOTTO, *Relatore*. Nei casi previsti dal Presidente vi sarebbe una norma transitoria che stabilirebbe il regime da seguire. Se si abolisse l'ergastolo, la norma avrebbe efficacia anche per coloro che hanno già subito tale condanna, in quanto la norma stessa sarebbe accompagnata da disposizioni transitorie che regolerebbero questi casi. Non si tratterebbe in questo caso soltanto di una legge più favorevole, ma di una modifica del tipo di sanzione che solleverebbe un'esigenza in merito alla quale si potrebbe provvedere con delle disposizioni transitorie.

Ma, in generale, quando si tratta di modificazioni parziali, sorgono gravi problemi. Per esempio, nel campo delle prescrizioni dovrebbe considerarsi legge più favorevole quella che stabilisce termini di prescrizione più brevi. Se passasse al riguardo il testo formulato dal Senato, occorrerebbe rivedere tutti i processi, in quanto in quel testo i termini di prescrizione sono più brevi di quelli previsti dal codice vigente, ed occor-

rebbe rivedere allora anche i processi già passati in giudicato.

C'è poi il problema della prescrizione della pena. Penso che, fermo restando il principio che l'applicazione delle nuove disposizioni più favorevoli al reo non si può avere se la sentenza è passata in giudicato, si possano risolvere i casi particolari facendo ricorso a delle norme transitorie.

LOSPINOSO SEVERINI. Dobbiamo tenere presente questo aspetto del problema, anche se credo che, questa mattina, non potremo esaminare e determinare i casi specifici.

PRESIDENTE. Penso che dovremo avere ben presente l'esigenza di porre delle norme transitorie, soprattutto per le ipotesi di modifica delle disposizioni relative al tipo di pena, all'estinzione del reato e all'estinzione della pena.

MUSOTTO, *Relatore*. In ogni caso, ripeto che — a mio avviso — deve comunque rimanere fermo il principio della immutabilità delle sentenze passate in giudicato; ovviamente, io prospetto solo il problema, le conclusioni le lascio alla Commissione.

LOSPINOSO SEVERINI. Proporrei di stabilire, sul piano sistematico, un principio generale con poche eccezioni; resta poi da valutare se queste eccezioni vadano inserite, come norme transitorie, alla fine del codice — come normalmente si usa in tali casi — ovvero accanto alla norma in cui si fissa il principio generale.

PRESIDENTE. Bisogna tra l'altro considerare l'ipotesi di un reato, per il quale era prima prevista la reclusione e per cui, invece, successivamente, la norma penale stabilisca misure alternative. Ed in tale caso, a chi spetterebbe darvi applicazione: al giudice dell'esecuzione?

LOSPINOSO SEVERINI. Vi è anche la ipotesi di un reato punito con pena detentiva per il quale viene successivamente prevista soltanto una pena pecuniaria.

MUSOTTO, *Relatore*. In tali casi, ripeto, il legislatore provvederà con norme transitorie, nel momento stesso in cui modifica la sanzione.

LOSPINOSO SEVERINI. A questo punto, riterrei opportuno che attraverso contatti fra

i vari gruppi parlamentari si compia un ulteriore approfondimento sia per quanto riguarda il problema in esame, sia per quanto riguarda altri problemi ancora in sospenso, in modo che la Commissione possa deliberare in proposito nella prossima seduta.

PRESIDENTE. Sono favorevole alla proposta dell'onorevole Lospinoso Severini. Reputo inoltre opportuno che il relatore sia messo in grado di fornire alla Commissione ulteriori chiarimenti in ordine ad alcuni punti che sono fino ad ora stati accantonati.

Se non vi sono obiezioni, ritengo pertanto che possa restare stabilito che l'articolo 1 è accantonato.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 31, accantonato nella seduta del 10 aprile scorso. Ne do lettura:

Gli articoli 59 e 60 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 59. — (*Circostanze non conosciute o erroneamente supposte*). — Salvo che la legge disponga altrimenti le circostanze attenuanti e le cause di esclusione della pena sono valutate a favore dell'agente sia che questi le ignori o per errore le ritenga inesistenti sia invece che per errore ne supponga l'esistenza. Tuttavia, se l'erronea supposizione di cause di esclusione della pena è determinata da colpa, la punibilità non è esclusa quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Salvo che la legge disponga altrimenti le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell'agente solo se questi ne conosce l'esistenza ».

« ART. 60. — (*Errore sulla persona dello offeso*). — Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di errore sulla persona offesa da un reato ».

MUSOTTO, *Relatore*. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sull'importante materia oggetto dell'articolo in discussione.

Il penultimo alinea dell'articolo 31 stabilisce che « salvo che la legge disponga altrimenti le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell'agente solo se questi ne conosce l'esistenza ».

Si è voluto in tal modo — si chiarisce — eliminare una ipotesi di responsabilità oggettiva.

In primo luogo potrebbe rilevarsi che in tema di circostanze è improprio parlare di ipotesi di responsabilità oggettiva, perché non sorge per le stesse un problema di responsabilità e, perciò, di imputazione. Il problema della responsabilità si pone soltanto per gli elementi costitutivi del reato e non anche per le circostanze, che sono elementi estrinseci al fatto tipico e, perciò, al di fuori di ogni problema di responsabilità. Non sorge, in altri termini, un problema giuridico di responsabilità in relazione alle circostanze, poiché non si addebita propriamente la « circostanza », ma il fatto commesso in sua presenza; non si istituisce, in altri termini, un rapporto tra agente e circostanza; è il fatto criminoso commesso in quelle particolari condizioni che si riporta all'agente.

Che il problema della efficacia delle circostanze si risolva al di fuori di ogni problema di responsabilità appare del resto assolutamente evidente allorché si considerino le circostanze attenuanti. Indubbiamente, a nessuno verrà in mente di sostenere l'esistenza di un problema di imputazione per la efficacia delle circostanze attenuanti. È stato esattamente rilevato che il beneficiare o meno delle attenuanti non include un concetto di responsabilità. La verità è che le circostanze, essendo elementi che incidono sulla entità della pena e non anche sulla costituzione ed esistenza del reato, vanno valutate oggettivamente, in relazione cioè alla loro « effettiva presenza ». Impropiamente, pertanto, la regola della valutazione oggettiva, pienamente giustificata dalla natura e funzione delle circostanze, viene rappresentata come ipotesi di responsabilità oggettiva.

Anche in un sistema penale rigorosamente ispirato al principio di colpevolezza, come è quello che noi intendiamo costruire, trova piena giustificazione la regola della valutazione oggettiva o della « effettiva presenza » nella disciplina delle circostanze. Concordemente, si riconosce che le circostanze sfuggono, per la loro natura al principio della responsabilità colpevole. Valutazione oggettiva da intendersi nel senso di non rilevanza dell'accertamento di un legame psicologico tra agente e circostanza, e non già nel senso che le circostanze non possano essere conosciute ed anche volute. In verità, esistono circostanze che è diffi-

le pensare distintamente dal processo volitivo o conoscitivo. Molte circostanze, ad esempio, per la loro stessa natura non possono essere ignorate dall'agente. Si pensi, ad esempio, alle circostanze che si ricollegano al processo di motivazione del reato. Motivi e scopi formano parte integrante del processo volitivo: sono perciò nella « coscienza » dell'agente. Ed ancora, una circostanza aggravante che deve essere necessariamente conosciuta è quella prevista al numero 4 dell'articolo 32 (corrispondente al numero 5 dell'attuale articolo 61 del codice penale), l'aver cioè profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica e privata difesa. Lo stesso dicasi della circostanza prevista al numero 3, relativa al fatto di avere adoperato sevizie o di avere agito con crudeltà verso le persone; così anche per le circostanze di cui ai numeri 5 e 7. Lo stesso dicasi per molte circostanze previste nella parte speciale.

In definitiva, la maggior parte delle circostanze rientrano nella sfera conoscitiva del soggetto. E nella sfera volitiva rientrano sicuramente quelle circostanze che consistono in una azione. In tali casi, indubbiamente, non si potrà sostenere che siamo in presenza di ipotesi di responsabilità oggettiva, per quanto manchi una espressa esigenza di conoscenza.

Ritengo ancora di richiamare l'attenzione della Commissione sugli ulteriori inconvenienti cui potrebbe dare luogo la espressa previsione della conoscenza nella valutazione delle circostanze aggravanti. Nella parte speciale del codice sono previste molte ipotesi nelle quali il legislatore, dopo aver definito un fatto di reato, attribuisce rilevanza penale autonoma al caso in cui ad esso segua un ulteriore evento. Si considerino, ad esempio, gli articoli 319 (primo e secondo capoverso), 396, 429, 431, 432, 433, 434, 437, 549, 571, 572, 583, 591, 592, 593.

In tutte queste ipotesi l'aggravamento della pena, stabilita per il fatto tipico, è fatto dipendere dal verificarsi di un evento collegato all'attività dell'agente. La tecnica che segue il legislatore è la seguente: in un primo tempo si procede alla descrizione di un certo tipo di reato e subito dopo, attraverso la locuzione « se dal fatto deriva », si prevede un ulteriore risultato materiale al quale si collega una sanzione più grave rispetto a quella prevista per il reato-base. Generalmente, queste ipotesi vengono

inquadrate nella categoria dei delitti aggravati dall'evento o delitti con doppio risultato e moltissimi autori ritengono che l'accadimento che determina l'aggravamento della pena sia una circostanza. L'evento non voluto, si sostiene, è una vera e propria circostanza aggravante. L'evento ulteriore non voluto, si chiarisce, derivante come conseguenza di un fatto doloso, va riguardato come circostanza aggravante e costituisce il fondamento giustificativo alla comminazione di maggiore pena. Sicché, riportando tali accadimenti allo schema delle circostanze del reato, dovrebbe anche per essi valere l'esigenza della conoscenza e, conseguentemente, escludersi l'aggravamento di pena allorché si dimostri che l'agente non ne ha avuto « conoscenza ». Ma proprio in queste ipotesi l'evento ulteriore si imputa indipendentemente dalla conoscenza che il soggetto abbia della sua produzione. L'esigenza della conoscenza, richiesta espressamente, potrebbe, quindi, dar luogo a molti inconvenienti nell'applicazione pratica.

È vero, tuttavia, che occorre chiarire che le ipotesi di cui ci occupiamo non possono riportarsi alla categoria della circostanza, perché l'accadimento che opera come aggravante non assume l'aspetto di circostanza. Si tratta di ipotesi che debbono riportarsi al penultimo alinea dell'articolo 27 del progetto di legge (articolo 42 del codice) nel quale si stabilisce che « la legge determina gli altri casi nei quali l'evento è posto a carico dell'agente come conseguenza prevedibile della sua azione od omissione ». Nelle ipotesi in esame ci troviamo appunto in presenza di un delitto doloso da cui deriva un evento non voluto legato da un nesso di causalità con il fatto doloso, e per l'evento collegato causalmente con il fatto doloso si richiedeva espressamente il requisito della prevedibilità. Ed è appunto l'esigenza espressa di una connessione causale che non consente all'ulteriore evento di assumere l'aspetto di circostanza. L'ulteriore evento è, come la circostanza, estrinseco al fatto tipico, ma, a differenza della circostanza, deve trovarsi in una connessione causale con il fatto doloso. Le circostanze, in altri termini, sono estranee al fatto tipico e per esse non si richiede alcun legame con la condotta dell'agente.

La struttura della categoria dei delitti al nostro esame è identica alla struttura del delitto preterintenzionale. Difatti, in essi, come nel delitto preterintenzionale, vi è un fatto doloso da cui deriva un evento non

voluto. Tuttavia, anche se il problema è stato discusso, non si è voluto procedere alla unificazione e sono stati considerati due autonomi titoli di responsabilità penale, prevedendo così due distinte fattispecie.

Ho voluto prospettare questi problemi, particolarmente in relazione alla responsabilità oggettiva — sulla cui eliminazione tutti concordiamo — per dare un maggiore valore chiarificatore al mio intervento.

Presenterò pertanto due emendamenti all'articolo 31, uno totalmente soppressivo ed un altro, al primo subordinato, interamente sostitutivo, del seguente tenore:

Gli articoli 59 e 60 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 59. — (*Circostanze non conosciute o erroneamente supposte*). — Salvo che la legge disponga altrimenti, le cause di esclusione della pena sono valutate a favore dell'agente anche se questi le ignora o per errore le ritiene inesistenti ovvero per errore ne suppone l'esistenza. Tuttavia, se l'erronea supposizione di cause di esclusione della pena è determinata da colpa, la punibilità non è esclusa quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Salvo che la legge disponga altrimenti, le circostanze attenuanti sono valutate a favore dell'agente anche se questi le ignora o per errore le ritiene inesistenti.

Salvo che la legge disponga altrimenti, nei reati dolosi le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell'agente solo se questi ne conosce l'esistenza; nei reati colposi sono poste a carico dell'agente purché conoscibili ».

« ART. 60. — (*Errore sulla persona dell'offeso*). — Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato si applicano le disposizioni dell'articolo precedente, ma sono valutate a favore dell'agente anche le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra colpevole e offeso ».

Se, infatti, si vuole mantenere l'articolo 31 del progetto di legge, sorgono — a mio avviso — il problema della conoscibilità delle circostanze attenuanti erroneamente supposte dall'agente e quello della necessità di distinguere la conoscenza delle aggravanti nei reati dolosi, dalla conoscibilità nei reati colposi.

L'accertamento dell'effettiva conoscibilità si concretizzerà in un'indagine da affidare al giudice.

PRESIDENTE. Vorrei a questo punto sentire il suo parere sulla questione delle circostanze attenuanti erroneamente supposte, poiché è un problema molto delicato anche dal punto di vista della politica legislativa e perché, sinceramente, considerare il putativo uguale al reale mi lascia piuttosto perplesso.

MUSOTTO, Relatore. Si tratta di un problema di particolare rilevanza, perché ben diversa è l'ipotesi in cui l'agente reagisce alla provocazione, da quella in cui l'agente reagisce « supponendo » di essere stato provocato. La giurisprudenza, vigendo le attuali norme, ha sempre escluso l'applicazione dell'eguaglianza fra il putativo ed il reale; altrimenti, le conseguenze sarebbero di una gravità eccezionale. Per questo, anche nel mio emendamento si esclude ogni rilievo alle circostanze attenuanti erroneamente supposte.

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. A me sembra però che se il principio dell'equivalenza del putativo al reale deve valere per le cause di esclusione della punibilità, a maggiore ragione dovrebbe operare per le circostanze attenuanti.

LOSPINOSO SEVERINI. Sono d'accordo.

FELISETTI. A mio parere, bisogna a questo punto considerare anche il problema dell'onere della prova.

Ritengo infatti discutibile la formulazione dell'ultimo alinea dell'articolo 31, in base alla quale sembra che la prova che l'agente era a conoscenza della circostanza sia a carico dell'accusa. Poiché infatti le circostanze sono un elemento obiettivo, che esiste, e poiché generalmente, secondo criteri comuni, un elemento obiettivo deve essere conosciuto, sarebbe invece giusto porre l'onere della prova a carico dell'agente.

Se si parte dal presupposto che la volontà commissiva c'è, è normale supporre l'esistenza della circostanza.

In altri termini, credo che il terzo alinea dell'articolo 31 potrebbe essere accolto, ma con una modifica tendente a trasferire l'onere della prova dall'accusa alla difesa.

Nel quadro di tutta una legislazione, di cui abbiamo rilevato certamente gli aspetti positivi, ma di cui certamente non possiamo nasconderci certi altri aspetti meno validi, io mi chiedo che cosa possa significare, anche sul terreno del bilanciamento, la creazione di questa particolare categoria di attenuanti.

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Dipende da come si considera la pena: se in funzione della personalità del soggetto o in funzione retributiva. Lo spostamento dell'onere della prova contrasterebbe con le conclusioni della dottrina e segnerebbe il ritorno ad una concezione retributiva della pena.

PRESIDENTE. Desta perplessità la considerazione di circostanze « putative » che concernano, ad esempio, il particolare valore morale e sociale.

FELISETTI. Che differenza vi è tra la ipotesi che il reo ignori una circostanza e quella che per errore ritenga una circostanza inesistente?

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. L'ignoranza è il vuoto dell'intelletto, l'errore è il contenuto non corrispondente alla realtà. Nel primo caso il soggetto ignora un fatto, nel secondo ritiene che esso non sussista, mentre esiste. Si tratta di due cose psicologicamente diverse.

FELISETTI. « Ignora » significa che le circostanze esistono, ma l'agente non le conosce.

MUSOTTO, Relatore. Invece nell'altro caso la sua mente assume una posizione rispetto al mondo oggettivo, ma erronea. La giurisprudenza in ordine alle cause di giustificazione putative applica criteri rigorosissimi: la putatività deve essere dimostrata o desunta da situazioni oggettive.

Ad ogni modo, l'opinione espressa dallo onorevole Felisetti merita di essere più approfonditamente esaminata.

LOSPINOSO SEVERINI. Temo che non si comprenderà mai perché per una causa esimente è ammessa la putatività, mentre non è ammessa per una causa di attenuazione della pena.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono convinto che i giudici gestiranno questo criterio in modo rigorosissimo.

In conclusione io sono favorevole all'articolo 31, nel testo approvato dal Senato, pur rendendomi conto degli inconvenienti che sono prospettati, ma nella fiducia che la giurisprudenza saprà applicare le norme in discussione in modo atto ad evitare gli inconvenienti stessi.

PRESIDENTE. Questo principio, che in sé è giustificato, deve essere visto in rapporto al codice riformato, che ha aperto dei grossi margini al gioco delle attenuanti; è evidente che questo è un ulteriore elemento che incide in questo senso.

Si pensi a tutta una serie di innovazioni che stiamo esaminando: il perdono giudiziale, la sospensione condizionale della pena, la questione del bilanciamento delle circostanze attenuanti, la « superattenuante », la questione delle pene e delle misure alternative; abbiamo, cioè, dinanzi a noi, tutto un complesso di elementi e di istituti su cui si costruisce una nuova politica legislativa; perciò proporrei di valutare attentamente ognuno di questi elementi — che, singolarmente considerati, hanno una obiettiva validità — con più calma, in un quadro più generale di questa politica legislativa, che deve farsi carico delle nuove esigenze. In altri termini, una certa riflessione questi problemi la impongono, affinché — e di ciò mi preoccupo — non si abbia ancora una volta una legislazione episodica e si elabori invece una soluzione equilibrata, nella quale certe spinte vengano riviste e valutate.

LOSPINOSO SEVERINI. Ciò è tanto vero, che anche alcuni punti della legge di delega per il codice di procedura penale destano oggi preoccupazione.

PRESIDENTE. Dobbiamo, dunque, varare un codice penale che costituisca un punto fermo ed equilibrato, in funzione di una corretta linea di politica legislativa. Non

vogliamo fare una riforma che venga svalutata nel momento in cui, invece, deve rappresentare un dato certo di riferimento.

Le misure alternative alla sanzione detentiva, ad esempio — che di per sé possono rappresentare una decisione coraggiosa — potrebbero apparire come un elemento « lasista », se accompagnate da tutta una serie di elementi permissivi. Non vorrei, cioè, che successivamente qualcuno sentisse la necessità di una nuova legge sull'ordine pubblico.

Penso dunque che si renda necessaria un'attenta valutazione di tutti questi problemi che ci stanno dinanzi, per giungere ad una soluzione che elimini, sì, il terrorismo del « codice Rocco », ma che non apra la strada ad una sorta di permissività. Occorre, quindi, che ognuno di noi rifletta su questi nodi e torni con delle soluzioni concrete.

LOSPINOSO SEVERINI. Credo che, a tal fine, sarebbe necessario dedicare, la settimana prossima, una giornata intera ad una riunione del nostro gruppo parlamentare, per chiarire i punti oscuri e ristabilire dei collegamenti che si sono allentati. Anche altri gruppi, se lo ritenessero necessario, potrebbero fare il punto della situazione.

PRESIDENTE. Penso che a tal uopo si potrebbe riservare la giornata di martedì, in modo che il giorno successivo possa tornare a riunirsi il Comitato ristretto. Se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione è allora rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO